

Comunicazioni

Visibilità: Pubblico
Numero: 592
Data: 13-04-2016
Tipo: APE
Titolo: Applicazione accordi 8/4/2016
Testo: In relazione agli accordi trasmessi con la Comunicazione n. 591 dell'8 aprile u.s., la scrivente, sentite le Associazioni nazionali firmatarie, precisa quanto segue.

Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese

per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito si rileva la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

In ogni caso la scrivente è a disposizione per esaminare eventuali problematiche applicative relative alla questione in esame.

In merito alla contribuzione trimestrale al Fondo, che decorrerà dal prossimo mese di aprile, per il periodo ottobre - dicembre 2015, si ricorda la necessità di inviare agli uffici della CNCE l'allegata scheda al fine di permettere la corretta attribuzione di ogni versamento al relativo periodo di competenza e alla Cassa Edile interessata.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente

Franco Turri

Il Presidente

Carlo Trestini



a.1.pdf

Collegamenti:

Creato da: Eliana Pacitto **il:** 13-04-2016 12:31:31 PM